

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

Sotto la denominazione *Associazione Amici del Centro Infanzia Arnaboldi* è costituita una associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile Svizzero.

L'Associazione ha sede a Lugano.

Art. 2 Scopi

- Adoperarsi a favore del Centro Infanzia Arnaboldi, dei bambini suoi ospiti, come pure del personale che vi opera;
- promuovere progetti precisi e finalizzati allo scopo perseguito dalla Fondazione Arnaboldi;
- sostenere l'immagine della struttura Centro Infanzia Arnaboldi nei confronti della popolazione e delle Autorità

I soci

Art. 3 Soci ordinari

I **soci ordinari** sono coloro che hanno chiesto di far parte dell'Associazione, sono stati accettati dal Comitato direttivo e hanno versato la tassa sociale.

Essi hanno il diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva. Non vengono rilasciate tessere di soci.

I **soci fondatori** assumono la qualifica di soci ordinari senza ulteriori formalità.

Art. 4 Soci onorari

I soci ordinari o altre persone che si sono distinte per la loro attività particolarmente meritevole e/o pluriennale a favore dell'Associazione, su proposta del Comitato direttivo, sono nominati dall'Assemblea generale **soci onorari**.

I soci hanno diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva.

Art. 5 Ammissioni

L'ammissione all'Associazione avviene presentando una richiesta al Comitato direttivo il quale decide.

In caso di accettazione, l'aspirante socio è tenuto a versare la quota sociale.

Dal momento del versamento, egli diviene socio.

Art. 6 Dimissioni

Le dimissioni dei soci vanno inoltrate per iscritto al Comitato direttivo entro il 30 giugno o il 30 dicembre di ogni anno.

Art. 7 Esclusioni

Il comitato direttivo propone l'esclusione di un socio all'Assemblea generale. L'esclusione può aver luogo solo per decisione dell'Assemblea e per gravi motivi.

Art. 8 Diritti dei soci

I soci hanno diritto al voto e di eleggibilità attiva e passiva.

Essi partecipano a tutte le attività dell'Associazione, in forme diverse e a seconda dei bisogni.

Art. 9 Doveri dei soci

I soci sono tenuti a rispettare gli Statuti.

I soci sono tenuti ad adeguarsi alle decisioni del Comitato direttivo.

Gli organi

Art. 10 Organi

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea generale
- Comitato direttivo
- Revisori

L'assemblea generale

Art. 11 L'assemblea generale

Il Comitato direttivo convoca i soci all'Assemblea ordinaria una volta all'anno con almeno le seguenti trattande:

- nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori;
- nomina dei membri del Comitato direttivo e dei Revisori;
- fissazione della quota sociale annuale;
- rapporto presidenziale sull'attività sociale;
- rapporto sulla situazione economica e finanziaria dell'Associazione;
- varie ed eventuali.

Art. 12 Competenze dell'Assemblea generale

- Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale;
- nomina dei membri del Comitato direttivo e dei revisori;
- fissazione annuale della quota sociale;
- accoglimento dei rapporti presidenziali e della situazione economica e finanziaria;
- modifiche statutarie;
- nomina di soci onorari;

Art. 13 Modalità di voto e validità delle decisioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano

Le delibere assembleari sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il Presidente.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza semplice dei soci dell'Associazione.

Art. 14 Assemblea straordinaria

L'assemblea generale può essere convocata

- dal Comitato direttivo
- quando almeno 1/5 dei soci ne fanno formale richiesta al Comitato direttivo indicando nel contempo l'Ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea generale deve tenersi entro un mese dall'inoltro della richiesta.

Il Comitato direttivo

Art. 15 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo si compone di tre o più membri e comprende il Presidente, il Segretario, il Cassiere ed i Membri.

Il Comitato direttivo viene eletto dall'Assemblea generale.

Per il primo periodo di nomina a far tempo dalla costituzione dell'Associazione, i membri del Comitato direttivo restano in carica per la durata di 2 anni, in seguito la carica è limitata ad un anno. Essi sono rieleggibili.

Art. 16 Competenze del Comitato direttivo

- pianificazione e direzione dell'attività dell'Associazione;
- pagamenti delle spese richieste dalla gestione ordinaria e dall'amministrazione del patrimonio sociale;
- ammissione di nuovi soci ordinari
- proporre nuovi soci onorari all'Assemblea, riservata la facoltà di ricorso;
- accoglimento delle dimissioni dei soci;
- proposte all'Assemblea generale di esclusione di soci;
- convocazione dell'Assemblea generale;
- delega di incarichi nel suo seno
- emanazione di regolamenti e di direttive interne;
- rappresentanza dell'Associazione verso i terzi.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente dirige le sedute del Comitato direttivo. Evade gli affari correnti, firma la corrispondenza con il Segretario, prende le decisioni urgenti e veglia sul buon andamento dell'Associazione.

Art. 18 Il Segretario

Il Segretario redige il verbale delle Assemblee e delle sedute del Comitato direttivo, attualizza l'elenco dei soci, evade la corrispondenza, svolge le mansioni amministrative e tiene l'archivio.

Art. 19 Il Cassiere

Il Cassiere incassa i versamenti dei contributi dei membri, come pure eventuali donazioni e legati, esegue i pagamenti autorizzati dal Comitato direttivo, gestisce e custodisce la piccola cassa, tiene la registrazione contabile e i relativi documenti giustificativi, allestisce i conti ed i bilanci annuali.

Art. 20 Firma sociale

Il Comitato direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi con firma collettiva a due del presidente e del Segretario.

Art. 21 Sedute

Il Comitato direttivo si riunisce secondo le necessità. Le decisioni prese durante le sedute richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Comitato direttivo. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I revisori

Art. 22 I Revisori

L'Assemblea nomina uno o più revisori per la revisione dei conti.

I Revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il cassiere mette a disposizione i libri contabili, i documenti giustificativi, i titoli di credito, i certificati di deposito e permette il controllo della piccola cassa, dei conti correnti bancari, del conto corrente postale.

Finanziamento dell'Associazione

Art. 23 Quota annuale, tasse e altre fonti d'entrata

I soci sono tenuti a versare all'Associazione una quota annuale.

Tale importo viene stabilito ogni anno mediante decisione assembleare.

Altre entrate derivano dalle attività svolte dall'Associazione, da donazioni, legati, interessi di capitali a risparmio maturati, ecc.

Art. 24 Responsabilità

L'Associazione risponde esclusivamente con il capitale sociale per le obbligazioni nei confronti di terzi. È esclusa qualsiasi responsabilità patrimoniale dei soci.

Disposizioni finali

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria l'approvazione di 2/3 dei soci.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale è devoluto interamente ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 26 Approvazione ed entrata in vigore

Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale costitutiva in data 22 ottobre 2014 entrando immediatamente in vigore.

Lugano, il 22 ottobre 2014

La Presidente

La Segretaria
